

Ai Professionisti interessati

Roma, 28/07/2022

Prot. n. 2022/ 4196224

**Oggetto: Regolamento per la costituzione e la gestione dell'elenco avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio – Chiarimenti**

### **AVVISO N. 1**

Con riferimento alle richieste di chiarimenti si forniscono le seguenti risposte, ai sensi dell'articolo 74, comma 4 D. Lgs. 50/2016.

#### **Domanda 1**

Con riferimento all'ultimo avviso pubblicato per la formazione degli Elenchi di avvocati per la difesa dell'Ente di riscossione, chiedo di sapere se per procedure concorsuali si intendano anche le procedure esecutive (mobiliari ed immobiliari). E se, in tal caso, la comprovata esperienza richiesta possa riferirsi anche a quella espletata dai Professionisti Delegati e/o Curatori.

#### **Risposta:**

Si conferma che le procedure concorsuali non ricomprendono le procedure esecutive mobiliari e immobiliari.

Si chiarisce, altresì, che l'attività espletata in qualità di Professionisti Delegati e/o Curatori non è idonea ai fini della comprova del requisito di cui all'art. 5 comma 2 lett. e) del Regolamento.

#### **Domanda 2**

Buongiorno, a seguito della pubblicazione del bando per l'inserimento nell'elenco degli avvocati di Agenzia Riscossione, rappresento di essere in possesso del requisito per la iscrizione nella sezione C del bando, avendo un fatturato dal 1° gennaio 2017 alla data di pubblicazione dell'Avviso sulla GURI, in attività di contenzioso con esclusivo riferimento alle procedure concorsuali superiore ad €

50.000, IVA e CPA escluse), ma stante la subordinazione alla richiesta iscrizione al possesso dei requisiti per la Sezione A, chiedo di conoscere se possibile inserire il fatturato realizzato quale Curatore fallimentare e Commissario Giudiziale.

Invero, una esclusione dalla Sezione A e soprattutto dalla Sezione C di Professionisti che hanno maturato esperienze professionali in materia concorsuale appare del tutto iniqua.

**Risposta:**

Nel rammentare che l'Elenco, articolato nelle tre sezioni di cui all'art. 4 del Regolamento riguarda il contenzioso della riscossione come definito alla nota n. 1 a pie' di pagina 3 del Regolamento medesimo, ed in tal senso sono stati definiti i requisiti esperienziali per il relativo accesso, si conferma che il fatturato realizzato quale Curatore fallimentare e Commissario Giudiziale non concorre alla comprova del requisito di cui all'art. 5 comma 2 lett. e) del Regolamento, per alcuna delle Sezioni in cui l'Elenco sarà articolato.

**Domanda 3**

Con riferimento al "Regolamento e la gestione elenco avvocati per l'affidamento di incarichi e difesa in giudizio" [...]:

1) al punto n.5 e) nella parte in cui è previsto, in alternativa al fatturato di € 50.000,00, l'aver svolto nel medesimo periodo almeno 50 incarichi in attività analoghe, essendo già Legale di Riscossione Sicilia S.p.A. sono tenuta a produrre la prova degli incarichi già espletati o posso sottoscrivere un'autocertificazione, sotto la mia responsabilità, con gli incarichi svolti corredata di numeri di protocollo, numero di ruolo e parti? Nell'eventualità che debba produrre le prove, devo allegare procura, scritto difensivo e sentenza?

2) Nel caso in cui sia interessata ad iscrivermi anche in altro circondario di Corte di Appello, avendo operato nella qualità di Legale di Riscossione oltre che nel mio distretto di Palermo, a Catania, ed avendo interesse ad iscrivermi in entrambi i Distretti, il requisito degli incarichi da provare deve essere raddoppiato?

**Risposta:**

1. Richiamando quanto previsto dall'art. 5 comma 2 ultimo periodo del Regolamento, laddove si dispone "*Sono esonerati dalla trasmissione della documentazione attestante il requisito di cui alla superiore lettera e) i Professionisti, il cui requisito possa essere comprovato dalla documentazione già nella disponibilità di AdER*", si conferma che, ai fini della comprova degli incarichi ricevuti, i Professionisti iscritti nell'Elenco avvocati dell'ex Riscossione Sicilia, cui AdER è subentrata ex lege, analogamente ai Professionisti iscritti nell'Elenco di AdeR, possono

allegare, *"in luogo delle fatture o degli incarichi, l'elenco degli incarichi conferitigli"*..

2. Si conferma, come previsto all'art. 5 comma 1 lett. e) del Regolamento.

#### **Domanda 4**

Tra i requisiti richiesti per l'iscrizione al Vostro Elenco degli avvocati è richiesto, tra l'altro alla lettera e), con riferimento alle Sezioni A e B, l'aver svolto nel periodo 1 gennaio 2018/ data pubblicazione Avviso almeno 50 incarichi in attività analoghe.

Successivamente viene precisato che: " Sono esonerati dalla trasmissione della documentazione attestante il requisito di cui alla superiore lettera 2) i Professionisti, il cui requisito possa essere comprovato dalla documentazione già nella disponibilità di AdeR.

Più precisamente, i Professionisti iscritti nell'Elenco 2021, ove intenzionati a richiedere l'iscrizione al nuovo elenco, sono tenuti a presentare la domanda secondo quanto stabilito nel presente Regolamento allegando, in luogo di copia delle fatture o degli incarichi, l'elenco degli incarichi conferitigli da AdeR e registrati sull'applicativo "Agenda Legale".

Ciò premesso, Il chiarimento richiestoVi è il seguente:

Come risulta dall'applicativo Agenda Legale lo scrivente nel periodo in esame ha svolto oltre 150 incarichi. Non risulta però lo scrivente iscritto nell' Elenco 2021 per non avere prodotto in tempo utile la relativa domanda.

Posso, malgrado ciò, essendo stato iscritto negli elenchi precedenti ma non nell' Elenco 2021 allegare anch'io l'elenco degli incarichi conferitimi e registrati sull'applicativo Agenda Legale ?

#### **Risposta:**

Si conferma.

#### **Domanda 5**

In merito all'iscrizione si chiede nel caso in cui il professionista intenda comprovare il requisito mediante il numero degli incarichi se il professionista deve allegare solo la procura oppure sia la procura e gli atti del giudizio?

#### **Risposta:**

Il Professionista intenda comprovare il requisito mediante il numero di incarichi dovrà fornire copia degli incarichi medesimi o della procura alle liti (contenenti le informazioni: data conferimento, autorità adita, oggetto dell'incarico) e/o degli atti del giudizio (contenenti le informazioni: data dell'atto, autorità adita, oggetto, Numero di Registro Generale).

### Domanda 6

per poter procedere ad inviare la domanda di iscrizione all' Elenco, mi richiedono di registrarli.

Come si ottengono le credenziali di accesso?

#### Risposta:

Si rimanda a quanto indicato nell' articolo 6 del Regolamento che disciplina le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco

### Domanda 7

Buongiorno, in riferimento alla SEZIONE C dell'Elenco vorrei che mi fosse chiarito il punto 2) della sezione C (pag. 6 del Regolamento) "*aver richiesto l'iscrizione ed essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione in almeno un distretto della Corte di Appello della Sezione A*". In altri termini volendo presentare la domanda per la **Sezione C** devo non solo avere i requisiti per la iscrizione nella predetta Sezione C (fatturato pari ad almeno 30.000,00 ovvero in alternativa aver svolto almeno 30 incarichi) ma anche aver realizzato i requisiti per l'iscrizione nella Sezione A (fatturato in materia di riscossione pari ad almeno 50.000,00 o in alternativa aver svolto nel medesimo periodo almeno 50 incarichi in attività analoghe)?

#### Risposta:

Si conferma.

### Domanda 8

Il regolamento di cui alla disposizione n.53 del 14/07/2022, a pag. 5 lett.e, in ordine ai requisiti richiesti di possedere ai professionisti candidati al momento della domanda d'iscrizione negli elenchi de quibus, statuisce esplicitamente quanto segue :'' Con riferimento alle Sezioni A e B, nel quadriennio precedente e precisamente dal 1° gennaio 2018 alla data di pubblicazione dell'Avviso sulla GURI, aver realizzato un fatturato specifico in attività analoghe a quelle oggetto della specifica Sezione per la quale si chiede l'iscrizione pari ad almeno a 50.000 euro, IVA e CPA escluse, o in alternativa, aver svolto nel medesimo periodo almeno 50 incarichi in attività analoghe''.

A tal riguardo, lo scrivente domanda specificatamente se, l'attività difensiva di domiciliatario e sostituto processuale in favore di Ader, rilevi positivamente in ordine all'obbligo del candidato di provare "...di aver svolto nel medesimo periodo almeno 50 incarichi in attività analoghe...". Sul punto, l'esponente significa di aver svolto, e

di svolgere, in favore di avvocati già fiduciari di ADER, la contemporanea attività di domiciliatario e sostituto processuale di ADER.

Orbene, in ordine al quesito ora sopra proposto, da pregressi chiarimenti già resi dall'Ente, sembrerebbe potersi dedurre risposta positiva, e ciò in ragione di quanto meglio di seguito viene osservato.

In particolare, ad avviso del sottoscritto, depone positivamente, circa l'interpretazione della disposizione n.53 del 14/07/2022, pag. 5 lett.e nel senso di cui sopra, la circostanza secondo cui, ADER, a chiarimento di pregresse istanze, (V.si all. 1 avviso 2 domanda 16), abbia sostenuto che : "Si precisa, anche alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Nazionale Forense, che la qualità di domiciliatario è equiparabile a quella di difensore sotto il profilo del conflitto di interessi. Pertanto, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, assumerà rilievo ai fini del requisito di cui all'art. 5 comma 1 lett. c) del Regolamento anche l'attività svolta nella qualità di domiciliatario". Vero è peraltro che, in altro chiarimento, (avviso n.1 domanda 11 - v.si allegato 2), ADER nel replicare alla domanda dell'aspirante candidato, già "soltanto" sostituto processuale, sostenga che : " Si conferma, come precisato nel Regolamento, che la fattispecie descritta non integra il contenuto del requisito di cui all'art. 5 comma 1 lett. c) dello stesso", lasciando ad intendere che nel caso del sostituto processuale evidentemente manchi il requisito della rappresentanza dell'Ente.

Il caso sottoposto oggi alle LL.SS., ad avviso dello scrivente, è diverso da quelli già analizzati in passato, e ciò proprio in quanto nel caso de quo, in capo allo scrivente, risultano inequivocabilmente presenti entrambi i requisiti formali e sostanziali richiesti dall'art. 5 comma 1 lett. c) ai fini della candidatura de qua. Vero è difatti che, l'esponente risulti domiciliatario in atti di ADER, (e quindi formalmente difensore della stessa, ciò secondo l'interpretazione della qualifica di domiciliatario del CNF, fatta propria anche da ADER), oltre che sostituto processuale della stessa.

**Risposta:**

Atteso che, come anche espressamente indicato nella nota n. 3 a pagina 6 del Regolamento, per attività analoghe devono intendersi "le attività di rappresentanza e difesa in giudizio in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi e sanzioni", la mera sostituzione in udienza ovvero la mera attività di domiciliatario non integrano il contenuto del requisito di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) del Regolamento.

**Domanda 9**

chiedo se il sottoscritto Avv. -omissis-, iscritto nel Vostro elenco avvocati 2020, può allegare, alla domanda di iscrizione all'elenco avvocati 2022, in luogo di copia delle fatture o degli incarichi, l'elenco dei numerosi incarichi conferitigli da AdeR e registrati sull'applicativo "Agenda legale", così come già precisamente previsto per i Professionisti iscritti nell'elenco 2021.

**Risposta:**

Si veda risposta alla Domanda n.4

Il Responsabile dell'Elenco  
Flavio Pagnozzi  
(firmato digitalmente)